

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA CREAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 DEL D. LGS. 50/2016 SS.MM.II.**

Approvato nella seduta del CDA dell'8 luglio 2021

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di creazione di elenchi di operatori economici ai quali attingere al fine di espletare procedure di gara e affidamenti sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
2. La Società Consortile Energia Toscana (CET srl) si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
4. Il CET srl provvede all'espletamento delle procedure di gara in ottemperanza alle prescrizioni normative circa l'utilizzo di piattaforme telematiche, ricorrendo prioritariamente al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START di proprietà del Soggetto Aggregatore Regione Toscana e al Mercato Elettronico della PA (MEPA).
5. Tutti gli importi di cui al presente regolamento si intendono al netto di IVA.

Art. 2 – Principi applicabili

1. La Società Consortile Energia Toscana negli affidamenti di cui al presente Regolamento agisce nel rispetto dei seguenti principi.
 - a) principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) principio di correttezza: condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) criteri di sostenibilità energetica e ambientale: previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove applicabili, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - j) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto,

assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 3 – Principio di rotazione

1. Per ogni acquisizione è garantito il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti a tutela della trasparenza e della libera concorrenza secondo la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nelle procedure con invito di operatori economici individuati tramite gli elenchi di cui al successivo Capo II, il rispetto del principio di rotazione viene garantito attraverso meccanismi che consentano la turnazione dei vari operatori economici iscritti e nello specifico:
 - a. Invito di un numero di operatori pari almeno al numero minimo consentito dalla legge in base all'importo dell'affidamento, ove presenti in elenco;
 - b. Rotazione degli operatori economici da effettuarsi nell'ambito della medesima sezione e classe di importo rispetto al precedente affidamento avente gli stessi parametri.

Art. 4 – Ruoli e funzioni

1. I contratti sono stipulati e sottoscritti dal legale rappresentante pro tempore della Società.
2. Il responsabile unico del procedimento deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il soggetto della Società Consortile Energia Toscana munito di specifiche competenze in ragione alla tipologia della acquisizione.

CAPO II – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA

Art. 5 – Disposizioni generali

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento di servizi, servizi attinenti all'ingegneria e l'architettura, lavori e forniture, per gli importi successivamente individuati all'art. 8, la Società Consortile Energia Toscana si riserva di istituire elenchi di operatori economici nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito di ciascun elenco il CET srl individuerà, nei termini consentiti dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure il cui oggetto rientra in una delle sezioni che costituiscono l'elenco.
3. la Società Consortile Energia Toscana si riserva in ogni caso la possibilità anche per procedure il cui oggetto rientra in una delle sezioni che costituiscono l'elenco, per motivate esigenze di volta in volta individuate, di non ricorrere all'elenco stesso per individuare i soggetti da invitare.
4. Ogni sezione riguarda una specifica categoria merceologica. Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di prestazioni individuate dalla Società Consortile Energia Toscana.
5. Il presente Capo costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione di elenchi di operatori economici della Società Consortile Energia Toscana. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e le modalità per la verifica del mantenimento degli stessi requisiti nel tempo.

6. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 6 – Istituzione dell’elenco

1. L’elenco, per ciascuna categoria merceologica che il CET srl ritiene di attivare, è istituito mediante apposito avviso, da pubblicare sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti di Regione Toscana) e/o sul profilo del committente dell’Amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” che contenga almeno i seguenti elementi:
 - a. requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 80, 83, 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che gli operatori economici devono possedere;
 - b. documentazione richiesta per presentare la domanda di iscrizione all’elenco, modalità di invio della stessa e di svolgimento dei controlli sulle autodichiarazioni rese dai partecipanti da parte del CET srl;
 - c. modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle successive procedure d’appalto e le categorie merceologiche in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco.
2. L’avviso è pubblicato su START e/o sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, comunque da determinare in ragione della rilevanza dell’oggetto.
3. In casi di estrema urgenza, anche qualora lo richieda la sicurezza, incolumità e salute delle persone, l’avviso è pubblicato per un periodo minimo di 5 giorni, a seguito di motivazione sulla Determina di approvazione dello stesso.
4. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Art. 7 – Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all’iscrizione gli operatori economici, secondo la definizione di cui all’articolo 3 co. 1 lett. p) del Codice, di cui alla art. 45 c.2, lett. a), b), c), del Codice stesso compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 8 nonché i soggetti di cui all’art 46 del Codice in caso di affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e l’architettura.

Art. 8 – Categorie e fascia di importo

1. Gli operatori economici sono iscritti all’elenco per categorie merceologiche secondo le fasce di importo di seguito individuate:
 - Importo inferiore a quello entro il quale la normativa ammette l’affidamento diretto;
 - Tra l’importo entro il quale la normativa ammette l’affidamento diretto e l’importo entro il quale la normativa ammette il ricorso alla procedura negoziata.

Art. 9 - Requisiti per l’iscrizione

1. I Soggetti indicati al precedente art. 7, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

a. Requisiti generali

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure a evidenza pubblica e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente.

b. Requisiti di idoneità professionale

- (*se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia*) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della/e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione;
- (*se impresa straniera*) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;
Inoltre
- (*se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016*) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Solo per i servizi attinenti ingegneria e architettura:

- essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n.263;
- a seconda della sezione a cui il professionista intende iscriversi, l'avviso per l'istituzione dell'elenco dettaglierà ulteriori requisiti di idoneità professionale richiesti.

c. Requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

A seconda della sezione a cui l'operatore intende iscriversi, l'avviso per l'istituzione dell'elenco dettaglierà i requisiti tecnico professionali richiesti.

Art. 10 - Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici presentano alla Società Consortile Energia Toscana apposita domanda, precisando le sezioni e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.
2. Le domande, corredate da tutta la documentazione richiesta nell'avviso istitutivo dell'elenco per la categoria merceologica di interesse, dovranno essere presentate tramite PEC o altre modalità indicate nell'avviso istitutivo. Le domande di iscrizione potranno comunque essere inviate anche in data successiva a quella inizialmente prevista come data di scadenza dell'avviso. Il CET srl provvederà all'esame delle domande di iscrizione pervenute e al relativo aggiornamento dell'elenco a cadenza semestrale.
3. La Società Consortile Energia Toscana procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, estendibile fino a non più di novanta giorni dalla ricezione in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
4. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
5. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'elenco per tutte le sezioni e le fasce di importo richieste, la Società Consortile Energia Toscana potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione solo per alcune categorie e/o classi di importo.
6. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 9.

7. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni della Società Consortile Energia Toscana, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
8. Nei casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione aggiuntiva. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
9. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

Art. 11 - Divieti

1. I soggetti di cui all'art. 7 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di servizi a titolo individuale e come componente di uno o più consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra più Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..
2. Qualora i soggetti di cui all'art. 7 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Società Consortile Energia Toscana prenderà in considerazione l'istanza che risulti essere pervenuta cronologicamente prima.

Art. 12 – Modalità di esecuzione dei controlli sugli operatori iscritti nell'elenco

1. Il CET srl provvederà ad effettuare i controlli sui requisiti auto-dichiarati dagli operatori economici con le modalità di seguito descritte:
 - su ogni operatore economico prima dell'iscrizione nell'elenco di interesse;
 - su ogni operatore che presenta una modifica in riferimento alle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti entro trenta giorni dall'invio della nuova dichiarazione;
 - su ogni operatore iscritto negli elenchi ogni sei mesi.
2. In caso di non conferma del possesso dei requisiti dichiarati, la Società Consortile Energia Toscana procederà all'esclusione dell'operatore economico dall'elenco come indicato al successivo articolo.

Art. 13 – Validità temporale dell'iscrizione e gestione dell'elenco

1. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita per la durata di quattro anni dal giorno di costituzione dell'elenco.
2. Il CET srl provvederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità iniziale e sul permanere del possesso dei requisiti in capo agli operatori iscritti con le modalità specificate al precedente articolo 12.
3. L'operatore economico, a cadenza almeno semestrale o ogni qual volta ci siano variazioni ai propri dati e requisiti, invia al CET srl apposita auto dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Qualora l'operatore non invii l'autodichiarazione nel suddetto termine di sei mesi,

passa dallo status di “invitabile” a quello di “sospeso” finché non adempie all’invio della nuova dichiarazione e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla scadenza della precedente autodichiarazione, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco.

4. Per ciascun operatore economico, il CET srl semestralmente rinnoverà i controlli suddetti al fine di confermare o meno la presenza dello stesso nell’elenco. Nell’ipotesi in cui nel corso del semestre venga inviata una nuova autocertificazione da parte di un operatore economico a seguito della variazione di alcuni dati, il semestre di validità della nuova certificazione ripartirà dalla stessa.
5. la Società Consortile Energia Toscana conferma l’iscrizione a seguito di verifica con esito regolare della documentazione presentata.
6. la Società Consortile Energia Toscana provvede alla cancellazione di un operatore economico dall’elenco nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
 - non rinnovo dei dati mediante auto dichiarazione per un periodo di oltre 6 mesi dalla scadenza della validità di quella precedentemente trasmessa;
 - che, secondo motivata valutazione del CET srl, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
 - che non presentano offerte a seguito di due inviti nell’arco della durata dell’elenco.
7. L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati.
8. La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie e le classi d’importo di cui si chiede l’aggiornamento.
9. L’operatore economico può chiedere la cancellazione dall’elenco, inviando apposita richiesta scritta al CET srl che provvede nel termine di 30 giorni.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell’adozione degli atti di adeguamento.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.